



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO

**APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISICA AD ALUNNI
DISABILI PERIODO DAL 01/09/2013 AL 31/07/2015**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG 5224009C97

ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente procedura negoziata riguarda il servizio di supporto per l'integrazione degli alunni disabili e con esigenze educative speciali, di sostegno scolastico per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni inseriti nelle strutture scolastiche, comprendenti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di I°. Il servizio prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza specialistica, da svolgere prevalentemente all'interno della scuola, anche attraverso il coinvolgimento e coordinamento di altre figure scolastiche.

ART. 2
SOGGETTI AMMESSI

La presente procedura negoziata è rivolta esclusivamente alle Cooperative Sociali di tipo A ed alle Fondazioni Onlus preposti a tali attività di assistenza ed operanti nel settore.

ART. 3
DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà la durata di anni due decorrenti dal 01/09/2013 e sino al 31/07/2015 e sarà regolato da apposita convenzione.

Per motivi d'urgenza il servizio in oggetto potrà iniziare, sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipula del contratto.

Alla scadenza, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza che occorra disdetta o preavviso di sorta.

L'affidatario ha l'obbligo di continuare provvisoriamente il servizio per altri sei mesi dopo il recesso o alla scadenza della convenzione stessa, alle stesse condizioni, qualora ciò gli sia formalmente richiesto dal Comune con lettera raccomandata.

La suddetta proroga verrà notificata all'affidatario dieci giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi della facoltà di proroga il servizio dovrà essere espletato alle stesse condizioni economiche e contrattuali.

ART. 4 CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Il monte ore **presunto** di intervento di personale educativo che si prevede di dover impiegare, con diversa organizzazione d'orario, nelle scuole di diverso ordine e grado, ammonta presuntivamente a 50 ore settimanali, per n. 6 alunni nei diversi ordini di scuola. I dati indicati potranno subire variazioni senza che ciò comporti alcun mutamento delle condizioni pattuite e/o del costo del servizio.

In particolare, dovranno essere garantite le seguenti prestazioni a favore degli alunni portatori di handicap:

- assistenza per l'espletamento o l'acquisizione delle funzioni primarie (controllo attività fisiologiche, capacità di alimentazione, ecc.), da intendersi con valenza educativa;
- affiancamento in classe per l'agevolazione dell'inserimento nel gruppo e dello scambio delle relazioni sociali ed affettive;
- ausilio nell'attività ricreativa e pratico motoria;
- intervento e sostegno educativo individuale nell'ambito di un curriculum scolastico personalizzato.
- eventuale accompagnamento dei soggetti assistiti nei viaggi di istruzione e gite.

ART. 5 MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire, direttamente e con l'impiego di propri mezzi e personale, socio o dipendente, il servizio di assistenza agli studenti disabili, attraverso personale qualificato di tipo educativo con specifico profilo professionale, tenuto ad operare esponendo il cartellino di riconoscimento.

L'Aggiudicatario, prima di attivare il servizio, è tenuto a produrre l'elenco dei soggetti incaricati delle prestazioni e degli eventuali sostituti, con specifica dei requisiti soggettivi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere informazioni e referenze relative al personale proposto dell'aggiudicatario.

Poiché il servizio si rivolge ad allievi con particolari difficoltà psicofisiche per i quali è importante instaurare rapporti solidi e continuativi con le figure di riferimento, non è ammessa la sostituzione degli educatori nel corso dell'anno scolastico se non per gravi e giustificati motivi che dovranno essere comunque preventivamente segnalati all'ufficio competente del Comune.

L'orario sarà comunicato dall'ufficio competente del Comune e potrà prevedere, a seconda dei minori assistiti, un monte ore settimanale variabile fino ad un massimo presunto di 50 ore settimanali, articolate su 5 giorni settimanali, con la possibilità, in alcuni casi, di rientri pomeridiani.

In caso di assenza del minore assistito, per un periodo superiore ad un giorno, il servizio dovrà essere sospeso e ripreso al rientro a scuola del minore stesso.

L'Operatore dovrà individuare un proprio referente per le problematiche di carattere organizzativo attinenti lo svolgimento del servizio.

La mancata attivazione od interruzione del servizio per esigenze di interesse pubblico o causa di forza maggiore, non darà diritto all'aggiudicatario di formulare richieste di indennizzo o risarcimento.

ART. 6 ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

La Cooperativa/Fondazione aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti obblighi contrattuali:

- organizzare il servizio con personale proprio, facendosi carico dei rischi relativi;
- osservare scrupolosamente gli orari che verranno indicati sulla base del calendario scolastico, garantendo la continuità educativa per l'intero anno scolastico. In caso di assenza del personale educativo l'Aggiudicatario dovrà essere in grado di sostituirlo immediatamente con personale dotato di pari qualifica e comunque a carico dell'Aggiudicatario stesso;
- avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti e specifica qualifica professionale necessari allo svolgimento del servizio;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
- garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso;
- assicurare l'immediata sostituzione del personale assente (ove non si provvedesse in tale senso, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare le penali previste nel Capitolato);
- garantire i servizi eccezionali ed imprevisti conseguenti alla diversa organizzazione giornaliera per scioperi, riunioni o attività sindacale del personale.
- attenersi ed uniformarsi alle istruzioni comunicate dal Comune.

Il personale educativo dovrà produrre mensilmente un foglio presenze distinto per ciascun studente disabile affidato alle sue cure e al suo intervento educativo. Tali fogli dovranno essere visti da un delegato del dirigente scolastico presso la scuola ove presta servizio, e trasmessi all'ufficio competente del Comune unitamente alla fattura.

ART. 7 POLIZZA ASSICURATIVA

La Cooperativa/Fondazione assume in proprio ogni responsabilità in ordine a danni arrecati a cose e/o persone. Prima dell'inizio del servizio la Cooperativa/Fondazione è tenuta a produrre

documentazione di polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro per l'attività espletata, ovvero di impegnarsi a stipularla entro il termine assegnato per l'aggiudicazione definitiva del servizio.

ART. 8 SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO E CAUZIONE PROVVISORIA

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono ad esclusivo carico della Cooperativa/Fondazione.

Come previsto dall'art.75 del D.Lgs 163/2006, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore di aggiudicazione al netto dell'IVA, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR 449/1959.

E' tuttavia prevista la riduzione del 50% , prevista dall'art. 40 del D.Lgs 163/2006, per le ditte aventi certificazione UNI ISO, comunque per poter usufruire di tale beneficio, l'operatore economico deve documentare il possesso di tale requisito in sede di offerta.

La stazione appaltante provvederà poi alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio alle associazioni non aggiudicatrici entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

La Cooperativa/Fondazione aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione della convenzione, un deposito cauzionale, per un importo pari al **10% dell'importo contrattuale**, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

E' tuttavia prevista la riduzione del 50% , ai sensi dall'art. 40 del D.Lgs 163/2006, per le Cooperative/Fondazioni/Enti aventi certificazione UNI ISO, comunque per poter usufruire di tale beneficio, l'operatore economico deve documentare il possesso di tale requisito in sede di offerta.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza, oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

a) presso il Comune con assegni circolari (intestati direttamente al Comune di Buttigliera Alta);

b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'articolo 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375) o polizza assicurativa (rilasciata da Impresa di Assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

La Cooperativa/Fondazione aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 10 RECESSO

L'Amministrazione Comunale, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordine interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di cui

all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dalla convenzione in qualsiasi momento e con preavviso di mesi sei, senza che la Cooperativa/Fondazione possa pretendere il risarcimento o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d'ora di rinunciare.

ART. 11 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Si incorre nella risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 ore;
- c) abituali deficienze o negligenze del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
- d) cessione parziale o totale del servizio ad altri senza preventiva autorizzazione dell'Ente;

In caso di risoluzione dalla convenzione, l'affidatario dovrà comunque garantire la gestione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario e in ogni caso per un periodo massimo di mesi sei.

Sarà facoltà dell'Amministrazione applicare in luogo della risoluzione dalla convenzione le penali previste dal presente capitolato.

La risoluzione sarà notificata all'affidatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 12 PENALITÀ

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate gravi inadempienze rispetto a quanto previsto dalle presenti condizioni, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- per gravi e reiterati ritardi o mancanze sul servizio verrà applicata la penale di € 150,00;
- per altre gravi inadempienze riscontrate nella gestione del servizio verrà applicata la sanzione di € 200,00.

L'infrazione sarà contestata per iscritto a seguito di relazione del personale comunale o su segnalazione o reclamo di terzi.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere la convenzione anche prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'Associazione alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, agendo per il risarcimento dei danni stessi.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sugli importi maturati a favore dell'affidatario ovvero mediante emissione di ordinativo di incasso qualora i crediti dell'affidatario fossero inferiori alle penalità a lui comminate.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione.

Le penalità ed ogni altro provvedimento del Comune saranno notificati per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13 PAGAMENTI

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi, senza diritti ad altri o maggiori compensi o indennità di sorta, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il corrispettivo convenuto.

L'appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione del servizio medesimo.

I prezzi offerti non saranno soggetti ad alcuna revisione per l'intera durata dell'affidamento.

ART. 14 CONTROVERSIE CON IL COMUNE

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di TORINO, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Aggiudicatario, in sede di presentazione offerta, dovrà dichiarare l'elezione del domicilio legale.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Aggiudicatario dal responsabile comunale preposto, si considererà fatta personalmente al titolare della ditta aggiudicataria.

ART. 15 RICHIAMO ALLA LEGGE GENERALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato valgono le disposizioni di legge applicabili in materia.

ART. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del Servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività del Servizio.

Ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i., s'informa che i dati forniti dalle imprese verranno trattati dal Comune di Buttigliera Alta esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e gestione del contratto.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Buttigliera Alta, il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Gabriella CRISTIANO .

Buttiglieria Alta, 5.07.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa CRISTIANO Gabriella)
F.to in originale

Data _____

Firma per accettazione _____